

Buongiorno a tutti.

Sono Alessandra Aragno e lavoro presso il Tribunale dei Minorenni di Torino da circa cinque anni. So che il mio collega del Tribunale ordinario affronterà gli aspetti inerenti alle fonti normative relative al diritto alla bigenitorialità.

Pertanto, con sommo dispiacere (!), mi asterrò dall'affrontare tale aspetto e mi addentererò, principalmente, sul versante pratico, con una precisazione iniziale, per quanto possa apparire ovvia: parlo come giudice del Tribunale per i Minorenni, quindi come giudice che si occupa della "patologia dell'esercizio delle funzioni genitoriali".

È ovvio, quindi, che l'approccio al tema della bigenitorialità è completamente diverso rispetto a quello del Tribunale ordinario.

È doverosa un'altra precisazione: dal punto di vista statistico, rispetto ai provvedimenti e ai problemi trattati dal Tribunale per i Minorenni, non sono molti i casi in cui il Tribunale per i Minorenni viene adito al solo fine di garantire l'esercizio della bigenitorialità. Quando ciò accade, vuol dire che si è nell'ambito della patologia della problematica, poiché viene denunciata una situazione di pervicace rifiuto, da parte del genitore collocatario, di rispettare precedenti provvedimenti o, comunque, se provvedimenti non ve ne sono (perché le persone possono separarsi anche senza rivolgersi all'autorità giudiziaria), perché lo stesso tiene un comportamento non rispettoso dei diritti e delle facoltà dell'altro genitore.

A valle di questa situazione vi è sempre un particolare atteggiamento del genitore collocatario di astio e di disistima verso l'altro genitore, atteggiamento che il minore percepisce, o perché viene dal genitore collocatario esplicitamente espresso, o perché, se non espresso, viene comunque vissuto dal bambino, che finisce per fare propri i giudizi del genitore collocatario.

Come intervenire in queste situazioni?

Ovviamente bisogna fare un distinguo: è necessario, innanzitutto, comprendere quali sono le motivazioni che inducono il genitore collocatario a tenere un certo comportamento e qual è il vero sentire del minore. È ovvio, infatti, che gli interventi dell'autorità giudiziaria, e l'intensità dei provvedimenti che questa emanerà, saranno differenti a seconda dell'esistenza o meno di una validità di motivazioni che induce un genitore - quello collocatario - a tenere un certo comportamento.

Esaminiamo la prima ipotesi, presenza di valide motivazioni:, ma cosa intendo con questo termine?

Intendo riferirmi a quelle situazioni caratterizzate dalla presenza di un dato di fatto concreto, una situazione di fatto tangibile, univoca, non interpretabile (ad esempio una sentenza di condanna definitiva che attesta che l'altro genitore ha tenuto un comportamento non consono ai suoi doveri, oppure un genitore che sino all'altro ieri si è disinteressato di quel bambino e quindi si è creata un'assenza di rapporti validi ed effettivi fra il genitore e il figlio). Questa è una situazione di più facile risoluzione, perché più lineare.

Come si comporterà, dunque, in questi casi l'autorità giudiziaria? Innanzitutto dovrà valutare se, effettivamente, corrisponde all'interesse del minore garantire una ripresa dei rapporti genitore-figlio e, in caso positivo, dovrà attivarsi in tal senso. Ricordiamoci che il diritto alla bigenitorialità è un diritto del minore per l'appunto, e non è necessariamente un qualcosa che deve assolutamente essere attuato; non è un dovere (sto parlando dal punto di vista del figlio).

L'autorità giudiziaria dovrà ovviamente rivolgersi ai servizi sociali, che dovranno prendere in carico la situazione e, se valuterà che corrisponde all'interesse del minore una ripresa dei rapporti, si adopererà perché ciò avvenga (come dicevo prima, tramite i servizi sociali).

In queste situazioni l'esperienza insegna che tanto più profondo e intenso sarà l'intervento dei servizi sociali, tanto maggiore sarà il tempo necessario per poter raggiungere effettivamente dei risultati conformi all'interesse del minore.

Completamente diversa è l'altra situazione, quella caratterizzata da una pretestuosità di motivi da parte del genitore collocatario; motivi che esistono solo nel suo sentire, ma che non corrispondono a dati di fatto.

La situazione, in questo caso, è molto più complessa, perché è più subdola in quanto caratterizzata da una continuativa attività manipolatoria e di suggestione da parte del genitore collocatario. Ed è anche una situazione estremamente più grave, perché potenzialmente generatrice di gravi danni sullo sviluppo psicofisico del minore.

La letteratura sul punto non ha dubbi: al di là della sterile polemica che vi è stata - e che in parte vi è ancora - sulla classificabilità scientifica o meno di questo tipo di alienazione, è certo che un comportamento di immotivato rifiuto da parte di un genitore a far frequentare il figlio all'altro genitore, è fonte di gravi rischi per il minore.

Qua, a differenza del caso che abbiamo sopra esaminato, è necessario un tempestivo intervento da parte del Tribunale, perché il tempo gioca a favore del consolidarsi di questa alienazione.

Il Tribunale, avvalendosi ovviamente dell'ausilio dei servizi sociali, deve intervenire simultaneamente su più fronti.

Innanzitutto, deve disporre una ripresa degli incontri; incontri che dovranno avvenire alla presenza di un educatore professionale, che non avrà le funzioni di "controllore" bensì di facilitatore, di suggeritore; incontri che dovranno essere realizzati anche se continua a persistere un rifiuto da parte del minore (non mi addentro poiché il discorso ci porterebbe fuori tema, ma è ovvio che nella regolamentazione della fattispecie bisognerà tener conto anche dell'età del minore coinvolto).

Come dicevo, contemporaneamente si dovrà lavorare sui tre protagonisti. Perché, in genere, queste situazioni determinano un'impasse dove ciascuno dei tre protagonisti (sto ipotizzando l'ipotesi di un unico minore) dà, volente o nolente, il proprio contributo.

Dicono i nostri giudici onorari e gli psicologi che, in casi del genere, rispetto a un intervento di psicoterapia individuale, sia più opportuna una psicoterapia familiare di carattere sistemico.

Se dall'altra parte (ovvero dalla parte del genitore collocatario) non vi è alcuna adesione al progetto prospettato dai servizi - ovvero se vi è una adesione sì, ma puramente formale, cioè non accompagnata da una consapevolezza del problema o da una volontà quantomeno di cercare di cambiare e di rendersi conto della pretestuosità dei motivi - saranno necessari interventi maggiormente drastici.

Mi sto riferendo, ad esempio, ad una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale; pronuncia per la quale esistono tutti i presupposti (poiché è chiaro che la responsabilità genitoriale implica il dovere di ciascun genitore di attivarsi affinché venga garantito il diritto alla bigenitorialità del proprio figlio).

Si tratta però, a parer mio, di un intervento molto forte, ma di carattere più sanzionatorio e punitivo che effettivo e risolutivo.

In casi del genere, invece, se non vi è adesione da parte dell'altro genitore, l'intervento che si è dimostrato risolutivo, almeno nei casi prospettati al Tribunale dei Minori di Torino, è quello dell'allontanamento del minore dal proprio genitore; allontanamento e, quindi, collocazione in una casa-famiglia o in una struttura comunitaria.

Questo dà la possibilità di effettuare un intervento psicoterapeutico maggiormente valido, perché il minore non si trova così più quotidianamente sottoposto alle manipolazioni dell'altro genitore e consente, altresì, di dare effettiva attuazione al diritto alla bigenitorialità.

Ovviamente, la decisione definitiva del Tribunale dei Minori dipenderà dall'esito del percorso che durante questo periodo di collocazione eterofamiliare ha compiuto il genitore collocatario e da quello che sarà stato accertato essere il vero sentire del minore.

Vi posso dire che, nei casi in cui il TM (Tribunale per i Minorenni) si è occupato di questi aspetti, molti di questi si sono poi conclusi, all'esito del percorso comunitario, con la collocazione del minore presso l'altro genitore.

Vorrei fare ancora una considerazione, perché il tempo stringe, in modo molto sintetico: la CEDU (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo) si è occupata di questi aspetti e ha pronunciato alcune condanne dello Stato italiano per non aver garantito il diritto alla bigenitorialità, ovvero sia per non aver fatto tutto quello che era possibile affinché questo diritto venisse realizzato.

Da una lettura di queste sentenze, possiamo dedurre quanto segue.

Prima di tutto, come ho già detto prima, è basilare e importantissima la tempestività dell'intervento dell'autorità giudiziaria.

È poi necessario che l'autorità giudiziaria dia disposizioni specifiche ai servizi sociali, evitando concetti e frasi stereotipate ed evitando deleghe troppo ampie.

È necessario che l'autorità giudiziaria si faccia relazionare periodicamente dai servizi sociali.

È necessario che l'autorità giudiziaria intervenga efficacemente in casi di reiterati inadempimenti. E sul punto devo evidenziare che i reiterati inadempimenti non nascono solo dall'altra parte, dal genitore collocatario, ma talvolta - anzi spesso, nei casi esaminati dalla CEDU - dai servizi sociali, che non danno attuazione a quanto stabilito dall'autorità giudiziaria o, comunque, non relazionano nei giusti tempi.

Mi preme ancora dirvi che, ovviamente, la CEDU in queste sentenze si rende conto che il diritto alla bigenitorialità è un diritto non coercibile oltre certi limiti. Infatti le sentenze sul punto statuiscono che esiste sì un inadempimento da parte dello Stato italiano, il quale ha l'obbligo di adottare misure idonee a riavvicinare il genitore al figlio, nella consapevolezza, però, che questo obbligo non è assoluto e che la comprensione e la cooperazione di tutte le persone coinvolte costituiscono un fattore fondamentale.

Grazie.